



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
SETTORE	GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. <u>538</u> / gen. del 29 MAG. 2015	N. <u>264</u> del <u>29/05/15</u>
--	--

Oggetto: DECADENZA PROVVEDIMENTO N. 192/GEN DEL 5/03/2015.

L'anno 2015, addi 29 del mese di maggio, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente statuto

Visto il Regolamento di contabilità;

dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 98 del 27/02/2015 n. 192/Gen del 5/03/2015 si provvedeva alla aggiudicazione definitiva, in favore della Soc. E.CO Appalti srl, sedente in Roma Via Regina Margherita 270 P.IVA 09704771006, dei lavori di ripristino loculi zona monumentale, viabilità ed impianti area 8 e 9 del cimitero di via Anxur 3° stralcio, rinviando la verifica dei requisiti ad un momento successivo all'aggiudicazione definitiva (TAR Roma sez. II ter sent. N. 3994/2011), al fine di consentire al RUP – in considerazione dell'urgenza dell'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi loculi - la consegna degli stessi sotto riserva di legge;

il Settore Gare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, ha provveduto a verificare - presso i competenti enti (prefetture e procure competenti)- i requisiti di tutti soci, amministratore, direttore tecnico, di cui all'art. 38 del codice degli appalti, già resi in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Considerato che;

l'art. 38, in quanto norma di ordine pubblico, va interpretata con rigidità:

l'art. 38 del Codice vieta la partecipazione ai concorrenti, i cui amministratori (e soci di maggioranza) e direttori tecnici – anche cessati – abbiano subito condanne per “reati gravi incidenti sulla moralità professionale”.

in ragione dell'instaurando rapporto fiduciario con la stazione appaltante ed essendo di stretta pertinenza di quest'ultima la valutazione sulla moralità professionale dei concorrenti non è consentito ai medesimi rendere una dichiarazione incompleta, omettendo la menzione di alcune fattispecie criminose e delle conseguenti condanne intervenute;

la legge obbliga i partecipanti alle gare a rendere dichiarazioni complete e veritiere, e quindi recanti l'esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione, poichè, qualora difettesse la precisa e esaustiva rappresentazione di tutte le condotte, la stazione appaltante non sarebbe in grado di stimare la gravità e l'eventuale incidenza sul requisito della moralità;

come più volte ribadito dalla giurisprudenza, *“nelle gare di appalto pubblico, la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali costituisce una circostanza che ha valore autonomo*

e che incide sulla moralità professionale del soggetto. a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato” (ex multis TAR Lazio, Roma, n. 3215 del 27 marzo 2009);

anche il Consiglio di Stato ha statuito che **l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti**, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, **si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara** (Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723 Consiglio di Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3183), in quanto “... *la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente, sicché quest'ultimo non ha il potere di anticipare tale giudizio omettendo nella sua dichiarazione dati penalmente rilevanti*”(Consiglio Stato, sez. V, 06 dicembre 2007, n. 6221).

Dato altresì atto che:

la Procura ha rilasciato certificati del casellario giudiziale di ogni soggetto per il quale era stato richiesto, e che per uno di questi è risultato positivo;

da detta risultanza, a prescindere dalla valutazione della gravità o meno della fattispecie criminosa e della pena applicata, si ravvisa il reato di falsa dichiarazione resa in sede di gara;

la disposizione di cui all'articolo 75 - Decadenza dai benefici - del dpr 445/2000, prevede: *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;

la disposizione dell'articolo 76 - Norme Penali - del citato decreto individua quali sono le fattispecie di comportamenti illeciti in ambito di utilizzo delle autocertificazioni che configurano reati previsti e puniti dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia. La stessa norma chiarisce che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che se i reati sopra indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

l'art. 38 Codice Appalti, con l'aggiunta del comma 1-ter, (come da art. 4 comma 2 lett. b) n. 3 d.l. 70/2011 convertito con modificazioni in L. 106/2011 e successivamente modificato dall'art. 20 co. 1 lett. d) d.l. 5/2012 convertito in L. 35/2012) testualmente recita: *"In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa*

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia".

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

- 1) di dichiarare la decadenza del provvedimento n. 192/Gen del 5/03/2015 a mezzo del quale si aggiudicava definitivamente l'appalto alla soc. E.CO Appalti Srl, meglio specificato nella richiamata determinazione;
- 2) di demandare i competenti uffici agli adempimenti per conseguenze civili e penali conseguenti,

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento:

- Non necessità del visto del Responsabile del servizio finanziario non essendo adottato ad invarianza di spesa;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va notificata a mezzo pec alla E.CO Appalti srl ecoappalti@legalmail.it
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il Capo Settore
Gare e contratti
Dott.ssa Sabrina Tacelli

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Armando Percoco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 29 MAG. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 29 MAG. 2015

Il Delegato


CAPO UFFICIO
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Marino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE